



Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI DAL 01/04/2022 AL 31/03/2024

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'attività di pulizia e sanificazione delle superfici piane e verticali dei fabbricati comunali così dettagliati:

Lotto 1:

- Sede Comunale – Piazza M. Rumor, 15
- Sede Associazioni – Via dell'Artigianato
- Sala ONLUS – Piazza M. Rumor
36057 Arcugnano (VI)

Lotto 2:

- Palestra di Torri di Arcugnano – Via Torri, 6
- Palestra di Arcugnano, Via Santa Giustina, 1
- Tensostruttura – Via Fontega
36057 Arcugnano (VI)

secondo il prospetto allegato, ovvero i locali, gli uffici, i servizi igienici, le parti dell'edificio diverse dai locali, i serramenti, le pertinenze, l'arredamento e le attrezzature meccaniche e telematiche e gli spazi esterni.

Tutte le pulizie e le sanificazioni dovranno essere eseguite in base alle nuove norme igienico sanitarie per emergenza (Covid).

ART. 2 – COMPITI DELL'APPALTATORE

Le pulizie e le sanificazioni dovranno essere effettuate secondo quanto descritto nel presente capitolato durante la chiusura degli uffici e in orario dove non ci sono attività lavorative/sportive al fine di non ostacolare le stesse e non recare incomodo o disturbo a terzi. Il Comune potrà richiedere variazione dell'orario che verrà comunicato alla ditta preventivamente e la stessa dovrà adeguarsi senza nulla pretendere per tali variazioni. Al termine della procedura di sanificazione dovrà essere rilasciato apposita Certificazione di avvenuta sanificazione.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà dal 01/04/2022 al 31/03/2024 (24 mesi) e con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi in pendenza di espletamento della gara .

E' fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto prima della scadenza naturale dell'appalto, qualora si verificano circostanze e fatti, la cui gravità, dichiarata con insindacabile giudizio di quest'ultima previa contestazione alla ditta, non renda possibile la continuazione del servizio, senza che la Ditta aggiudicataria nulla abbia a far valere nei confronti dell'Ente appaltante.

E' prevista la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare, secondo propria discrezione, l'appalto per ulteriori due anni, con applicazione delle medesime condizioni.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo d'appalto è così stabilito:

LOTTO 1 € 69.608,00 + I.V.A. DI CUI € 139,22 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

LOTTO 2 € 54.288,00 + I.V.A. DI CUI € 108,58 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.





Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune, per il servizio di cui trattasi.

Il pagamento del corrispettivo di appalto verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a rate mensili posticipate, da corrispondersi all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento Comune della fattura elettronica relativa al servizio effettuato nel mese precedente, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'Ente appaltante, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente contratto.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura telematica di acquisto, tramite richieste d'offerta (RDO) in MEPA.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 – MATERIALI ED ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1 L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'acquisto di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali quali detergenti, disinfettanti registrati come Presidi Medico Chirurgici, cere, ecc...
- 2 I prodotti di pulizia dovranno essere conformi alle norme di legge.
- 3 L'appaltatore dovrà, inoltre, disporre di tutti quei macchinari ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, quali aspirapolvere, battitappeti, scale, ecc...
- 4 L'appaltatore dovrà possedere altresì macchinari idonei alla sanificazione quale atomizzatore/nebulizzatore elettrico o a batteria od a pressione manuale in base all'ampiezza ed alle caratteristiche degli ambienti da sanificare e almeno un generatore professionale di ozono in grado di disinfettare e sterilizzare gli ambienti da agenti patogeni senza lasciare residui.
- 5 L'appaltatore è responsabile dei danni causati dai materiali e dalle attrezzature di cui ai precedenti commi.
- 6 Il materiale di consumo quale carta igienica, carta asciugamani e sapone saranno acquistati dal Comune.

ART. 7 - PERSONALE

- 1 L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale, idoneo a garantire l'esecuzione degli adempimenti del presente contratto.
- 2 Tutto il personale che provvederà alle pulizie dovrà essere opportunamente addestrato in ordine alle procedure di sanificazione e disinfezione ambientale ed informato sulle elementari norme di igiene. Dovrà inoltre tenere un contegno corretto ed educato, dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme e disposizioni emanate dall'Amministrazione; avrà inoltre l'obbligo di rispettare tutte le norme igieniche e antinfortunistiche.
- 3 L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel luogo in cui si svolge l'appalto.
- 4 In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.





Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

- 5 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale ne rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 8 – TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare gli obblighi relativi alla normativa vigente riguardante la mano d'opera; è tenuta inoltre ad adottare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l'incolumità dei lavoratori e dei terzi nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.

Gli operatori dovranno necessariamente essere dotati di tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alle condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La ditta si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di natura economica tra la ditta ed i suoi dipendenti. A riguardo l'appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche, garantisce di aver provveduto ad informare i propri dipendenti sulle norme contenute nel piano di sicurezza dell'appaltatore stesso. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

L'Amministrazione comunale, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze, darà comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'appaltante o in solido con lo stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutta la durata dell'appalto (responsabilità civile verso terzi) della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

- 1 Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto;
- 2 L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore;





Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

- 3 Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'appaltatore dovrà rispettare le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel regolamento organico vigente.
- 4 Durante l'esecuzione dei servizi assegnati, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di provvedere ad un'adeguata vigilanza degli stabili e di provvedere altresì al termine del servizio, ad accertare che nei locali non siano presenti persone estranee. Dovrà inoltre verificare che non rimangano aperti rubinetti dell'acqua o luci, che vengano chiuse le finestre, le porte e i cancelli. I materiali e le attrezzature necessari per le pulizie dovranno essere risposti con ordine.
- 5 Il personale durante l'espletamento del servizio dovrà osservare i comportamenti dettati dalla vigente normativa COVID 19.

ART. 11 – RESPONSABILITA' PER DANNI

- 1 L'impresa appaltatrice è responsabile di tutti i danni che dovessero essere cagionati alle persone, alle cose e agli edifici comunali nonché a loro pertinenze ed accessori di ogni genere, che dovessero accadere durante l'espletamento del servizio di pulizia, salva la dimostrazione della propria non imputabilità.
- 2 L'impresa appaltatrice, in conformità alle disposizioni del codice civile nonché del codice penale, è tenuta all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti fatti e notizie in genere riguardanti il Comune.
- 3 E' esclusa ogni forma di indennità nei confronti all'appaltatore in ragione del danno che possano aver pregiudicato o resi inservibili gli interventi dallo stesso eseguiti per danni o perdite di materiali ed attrezzature, anche se dipendenti da terzi.

ART. 12 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Comune potrà effettuare, a mezzo del suo personale incaricato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ogni controllo ritenuto più opportuno sulle modalità di espletamento del servizio da parte dell'appaltatore.

ART. 13 – ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice, su richiesta dell'Amministrazione, in caso di ampliamento dei locali oggetto dell'appalto, in caso di occupazione di altri locali di nuova istituzione ovvero in caso di riduzione, provvisoria o definitiva della superficie da pulire, si impegna ad eseguire le pulizie in detti locali, con aumento o riduzione proporzionale del corrispettivo in base alla sola superficie.

ART. 14 – SPESE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune appaltante.

Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante transazione, la stessa sarà risolta inappellabilmente dal Giudice ordinario - Foro di Vicenza.

ART. 15 - SCIoglimento DEL CONTRATTO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà del Comune, in virtù di quanto previsto dall'art. 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del Codice civile, recedere in tutto o in parte dal contratto di appalto con un preavviso da comunicarsi alla ditta appaltatrice via PEC almeno 30 giorni prima:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto e/o al verificarsi di situazioni operative o ambientali che rendano non correttamente eseguibili il servizio;





Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

- b) qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio o venissero meno, in tutto o in parte, le esigenze dell'appalto per gravi motivi;
- c) in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia del servizio svolto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

E' attribuita alla ditta appaltatrice la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio al Comune e comunque con un preavviso minimo di 120 (centoventi) giorni consecutivi.

Per gravi inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, contrattuali (nazionali e provinciali) l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale. L'impresa sarà tenuta nei confronti dell'Amministrazione Comunale al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese come indicato all'art. 16.

ART. 16 - PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate le inadempienze sotto indicate, sarà applicata la penalità dell'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali (mancata esecuzione rilevata più di tre volte, mancata attestazione di regolare esecuzione)
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio oggetto della presente gara.
- variazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale per l'effettuazione del servizio.
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del codice civile.

Si conviene che l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato, incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

La rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla rata del canone di appalto. L'eventuale inadempienza contestata successiva alla terza determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di PEC, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate alla ditta appaltatrice per iscritto e la stessa deve procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dall'Amministrazione appaltante. Alla contestazione dell'inadempienza la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 18 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti





Comune di Arcugnano

Provincia di Vicenza

Area Amministrativa

in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Titolare del trattamento è il Comune di ARCUGNANO.

